

## **CIRCOLARE INFORMATIVA n. 6 del 6 Febbraio 2009**

### **RAMMENTIAMO CHE L'ARCHIVIO STORICO DELLE CIRCOLARI E' DISPONIBILE SUL NOSTRO SITO**

[www.studiomintoap.com](http://www.studiomintoap.com)

#### **Detrazione del 19% sui compensi per l'intermediazione immobiliare**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le casistiche in cui può essere fruita la detrazione Irpef del 19% sui compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, con un importo massimo della spesa agevolabile di € 1.000 per ciascuna annualità. Se la provvigione viene corrisposta durante la stipula del preliminare di vendita, la detrazione spetta a condizione che il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato. Se le parti, poi, non stipuleranno il contratto definitivo, la detrazione operata dal promissorio acquirente dovrà essere restituita: in tal caso si ritiene che l'onere detratto dovrà essere assoggettato a tassazione separata. **(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 26, 30/01/2009)**

#### **L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile**

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 2008, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 134,5. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +2,0%. **(Istat, Comunicato del 15/01/2009)**

#### **TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI - VERSAMENTO ENTRO IL 16 MARZO**

Le società di capitali, anche se in fase di liquidazione, entro il termine di venerdì 16 marzo 2009, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali. Tale tassa è stata introdotta nel 2001 e sostituisce la bollatura iniziale del libro giornale, del libro degli inventari oltre che dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto. Infatti, pur rimanendo obbligatoria la numerazione progressiva delle pagine che compongono detti registri e necessaria l'apposizione della marca da bollo, non è più necessaria la bollatura prima della loro messa in uso.

Detta bollatura iniziale è stata sostituita da un versamento (deducibile ai fini delle imposte) forfetario annuale da effettuarsi *una tantum* a carico delle società di capitali di importo pari a:

- ✓ € **309,87** per la generalità delle società;
- ✓ € **516,46** per le società con capitale che al 1° gennaio 2009 sia superiore a € 516.456,90.

Tale versamento dovrà essere esibito alla camera di commercio in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2009.

### **Soggetti esclusi**

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa le società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali e le società di capitali fallite.

Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono comunque soggette ad imposta di bollo in misura doppia (€ 29,24 anziché € 14,62) da applicare sulle pagine dei registri.

### **Versamento**

Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, utilizzando per tutte le tipologie di società di capitali il codice tributo 7085 e indicando quale annualità il 2009. La compilazione riguarda la sezione "erario".

## **SOSTITUTI D'IMPOSTA - CERTIFICAZIONI DELLE RITENUTE**

Si ricorda che entro il prossimo **28 febbraio 2009** scade il termine a disposizione dei sostituti d'imposta (coloro che hanno operato ritenute) per la predisposizione e la consegna ai sostituiti (coloro che hanno subito ritenute) delle certificazioni relative alle ritenute d'acconto operate nel corso del periodo d'imposta 2008.

### **➔ Per chi ha operato le ritenute**

In relazione alle ritenute operate nei confronti dei lavoratori dipendenti, la relativa certificazione (modello CUD) è solitamente predisposta dal consulente del lavoro.

Si ricorda quindi, in particolare, di predisporre le certificazioni relative alle ritenute operate nei confronti di lavoratori autonomi (sia abituali che occasionali) nonché degli intermediari.

Non esiste un modello obbligatorio da utilizzare, ma è sufficiente che dalla certificazione risultino:

- i dati identificativi del sostituto d'imposta (che sottoscriverà la certificazione);
- i dati identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta;
- la causale del versamento (es. consulenza, provvigioni, ecc.);
- l'importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili (es. i contributi per le Casse Private di previdenza). Si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps si considera reddito a tutti gli effetti e deve essere assoggettato a ritenuta d'acconto;
- l'ammontare delle ritenute.

Per le case mandanti di agenti e rappresentanti di commercio, si ricorda che è necessario riepilogare anche gli importi relativi ai contributi Enasarco.

Si raccomanda di verificare con scrupolosità la correttezza dei dati anagrafici dei soggetti percettori (specialmente quello relativo al domicilio fiscale e alla residenza), che non sempre sono correttamente indicati sulle fatture. Infine, pare utile rammentare che è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo di imposta.

Una volta predisposte le certificazioni se ne deve conservare una copia, unitamente alle copie dei documenti a cui si riferiscono (solitamente fatture) e alle copie dei relativi modelli di versamento: tale documentazione dovrà poi essere tempestivamente consegnata allo Studio per la predisposizione del modello 770 (dichiarazione dei sostituti d'imposta).

### **➔ Per chi ha subito la ritenuta**

L'occasione è propizia per ricordare ai clienti dello Studio che hanno subito ritenute (in particolare professionisti ed intermediari) che la raccolta delle certificazioni è necessaria per il loro scomputo dall'ammontare complessivo delle imposte dovute dal contribuente: la giurisprudenza e l'Amministrazione Finanziaria hanno infatti avuto modo di contestare la possibilità di indicare in dichiarazione ritenute che non siano state correttamente certificate.

Pertanto, onde evitare future possibili contestazioni, decorsa la data del 28 febbraio 2009, si consiglia di attivarsi per la raccolta delle certificazioni non ancora pervenute, sollecitandone eventualmente la

predisposizione e la spedizione da parte dei sostituti.

Le certificazioni raccolte dovranno essere consegnate allo Studio unitamente agli altri documenti necessari per la predisposizione della prossima dichiarazione del redditi.

### CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA PER L'ANNO 2009

Si ricorderà come la Finanziaria dello scorso anno sia intervenuta sulle aliquote contributive degli iscritti alla gestione separata Inps (collaboratori e professionisti senza cassa), prevedendo un progressivo aumento scaglionato nel triennio 2008-2010. Quindi, dal **1° gennaio 2009**, scatta l'ulteriore aumento dell'**1%** per i soggetti non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria.

L'Inps, con la propria circolare n.13 del 28 gennaio 2009, ha confermato la misura delle aliquote, oltre a indicare il nuovo massimale di reddito ai fini del versamento dei contributi.

Con l'aiuto della tabella che segue, sono riassunti i tratti principali dell'adempimento.

<b>I soggetti interessati</b>	<p>I soggetti iscritti alla Gestione separata che hanno redditi derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• collaborazione coordinata e continuativa o a contratto a progetto;</li><li>• i liberi professionisti, privi di cassa previdenziale di categoria;</li><li>• lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro);</li><li>• gli incaricati delle vendite a domicilio;</li><li>• associati in partecipazione che apportano solo lavoro.</li></ul>
<b>Le aliquote contributive</b>	<p>Le aliquote stabilite per il <b>2009</b> per gli iscritti alla gestione separata sono:</p> <p>⇒ <b>25,72%</b> per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata. Il contributo è comprensivo dell'aliquota dello 0,72% per finanziare l'indennità di maternità, l'assegno per il nucleo familiare e l'indennità di malattia;</p> <p>⇒ <b>17%</b> per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;</li><li>• i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro;</li><li>• i titolari di pensione di reversibilità.</li></ul>
<b>Massimale</b>	<p>Il contributo è dovuto entro un massimale di reddito che per il 2009 è stato fissato in <b>euro 91.507</b> (circolare Inps n.13 del 28 gennaio 2009).</p>
<b>Come e Quando si paga</b>	<p>Il contributo alla Gestione separata va versato all'Inps con il modello F24. Ma le metodologie di versamento variano a seconda che il versamento riguardi i professionisti o i collaboratori.</p> <p>⇒ <b>Professionisti:</b> il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti e saldi, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef, ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4%);</p> <hr/> <p>⇒ <b>Collaboratori:</b> il versamento è effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico dell'azienda committente e per 1/3 a carico del lavoratore. I committenti hanno l'obbligo di inviare il modulo telematico EMens, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.</p> <p>⇒ <b>Associati:</b> il versamento è effettuato dall'associante entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il restante 45% a carico dell'associato.</p>

## BONUS RICERCA – RINVIO DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL FORMULARIO

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato datato 20 gennaio 2009, ha reso noto che il termine per la presentazione del formulario nel quale i contribuenti devono riepilogare gli investimenti di ricerca e sviluppo per prenotare il relativo credito è **posticipato**; perde quindi di efficacia la data precedentemente prevista del 28 gennaio 2009.

Tale rinvio è, allo stato attuale, “*a data da destinarsi*” in quanto la L. n.2 del 28 gennaio 2009, di conversione del D.L. n.185/08, che ha introdotto tale adempimento, ha modificato il contenuto degli obblighi a carico dei contribuenti e le procedure per la prenotazione del credito.

Per tale ragione dovrà essere approvato un nuovo formulario, per il quale viene di conseguenza fissato un nuovo termine; la L. n.2/09, di conversione al decreto, prevede infatti che:

- ✓ sarà approvato un (nuovo) modello entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione e cioè entro il 27 febbraio, considerato che la legge di conversione è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario n.14 alla G.U. n.22 del 28 gennaio 2009;
- ✓ entro 30 giorni dall’approvazione sarà attivata la procedura di trasmissione.

Il termine sarà quindi – presuntivamente – attorno alla fine di marzo.

La clientela sarà tempestivamente informata quando verrà approvato il modello e saranno quindi definiti i relativi termini di trasmissione.

## AGEVOLAZIONE 55% - LE REGOLE DEFINITIVE

Dopo la conversione in legge del decreto anticrisi, scompaiono le complicazioni inizialmente paventate per le spese relative al 2008, e anzi sono in vista semplificazioni per la gestione dell’adempimento **a partire dal 2009**.

Si ricorda come il decreto anticrisi emanato lo scorso 29 novembre dal Governo, nella formulazione originaria, prevedesse che la detrazione del 55% sugli interventi per il risparmio energetico, esclusa quella goduta sulle spese del 2007, fosse subordinata all’autorizzazione da parte delle Entrate. Tale autorizzazione avrebbe dovuto avvenire presentando un’istanza, in via esclusivamente telematica (in proprio o tramite un intermediario abilitato), secondo tempistiche ben precise.

Ora, in pratica:

- per le spese sostenute nel 2008 non cambia nulla;
- per le spese sostenute dal 2009 (per la precisione si deve dire “sostenute dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008”: trattandosi di detrazione che compete anche alle imprese, oltre ai privati, una società con esercizio a cavallo ha un periodo di imposta che non coincide necessariamente con l’anno solare) i contribuenti interessati dovranno inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento entro la fine di febbraio.

Da segnalare che sono cambiati i criteri di ripartizione della detrazione (dal 2009, potrà essere fruita in cinque anni), secondo lo schema che segue:

Anno di spesa	Ripartizione della detrazione
2007	Tre periodi di imposta
2008	Da tre a dieci periodi di imposta
2009-2010	Cinque periodi di imposta

Infine, col provvedimento citato in precedenza, verranno semplificate anche le procedure attualmente in essere, per ridurre gli adempimenti amministrativi, anche mediante la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati che vengono già comunicati all’ENEA.

Si ricorda ancora una volta che le regole per beneficiare del 55% variano a seconda che il contribuente sia un privato (o un lavoratore autonomo) ovvero un’impresa.

Nel primo caso la detrazione opera per “cassa” (anno di beneficio = anno di pagamento), mentre per le imprese vale il principio di “competenza”: soprattutto per queste ultime, quindi, è importante, al fine di

godere della detrazione nel 2008 (senza preventiva autorizzazione e senza limiti), monitorare non solo i pagamenti. Per considerare infatti la spesa "sostenuta", il riferimento va fatto:

- per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione;
- per le prestazioni di servizi, alla data della loro ultimazione.

Se gli interventi agevolati sono realizzati tramite un contratto di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione, ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi.

<b>BONUS STRAORDINARIO PER LE FAMIGLIE A BASSO REDDITO</b>
--

Il provvedimento anticrisi emanato dal Governo lo scorso 29 novembre 2008 (D.L. n.185/08, convertito nella L. n.2/09) ha introdotto – per il solo anno 2009 - un *bonus* straordinario per le famiglie a basso reddito.

Per poter richiedere il *bonus* occorre rispettare precisi requisiti sia con riferimento al soggetto richiedente che ai componenti del proprio "nucleo familiare".

Con la **circolare n.2/E del 3 febbraio 2009** l’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga di alcuni termini previsti nel decreto e fornito importanti chiarimenti in merito alla concreta applicazione dell’agevolazione.

Con la presente informativa, pertanto, si evidenziano le caratteristiche, i termini e le modalità di fruizione del *bonus* in oggetto.

#### **Caratteristiche del soggetto che richiede il *bonus***

Per richiedere il *bonus* occorre:

- ✓ essere residenti in Italia (rientrano in questo ambito sia i cittadini italiani ma anche i cittadini stranieri che producono reddito in Italia);
- ✓ aver conseguito in via esclusiva, nell’anno 2008, redditi appartenenti alle seguenti categorie:
  - a) redditi di lavoro dipendente (art.49, co.1 del Tuir);
  - b) redditi di pensione (art.49, co.2 del Tuir);
  - c) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e in particolare:
    - assegni periodici corrisposti al coniuge;
    - compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro;
    - redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
    - compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Può comunque richiedere il *bonus* il soggetto che, in aggiunta alle tipologie di reddito sopra indicate alle lett.a), b) e c), consegue redditi fondiari derivanti dal possesso di terreni o fabbricati per un ammontare non superiore ad euro 2.500,00.

<b>Redditi diversi</b>	il possesso di redditi diversi di cui all’art.67 del Tuir da parte del "richiedente" impedisce la fruizione del <i>bonus</i> .
<b>Redditi sostitutivi</b>	Consentono la fruizione del <i>bonus</i> il possesso dei redditi percepiti in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, quale ad esempio l’indennità di disoccupazione o di mobilità.
<b>Redditi fondiari</b>	Il <i>bonus</i> è riconosciuto, ad esempio, se il richiedente sia titolare di redditi di pensione e di fabbricato ed il coniuge di reddito agrario ai sensi dell’art.32 del Tuir, ancorché titolare di partita Iva, qualora la somma dei redditi fondiari posseduti dall’intero nucleo familiare – nell’esempio, ----- derivanti dal possesso dell’abitazione da parte del richiedente e del reddito agrario da parte del coniuge - non superi 2.500 euro.
<b>Altri redditi</b>	Il possesso di redditi diversi da quelli indicati – ad esempio, reddito di impresa o redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni esercitate abitualmente o redditi di capitali assoggettati ad imposta ordinaria – <u>da parte del richiedente</u> o di uno dei

	componenti il nucleo familiare, esclude l'accesso al beneficio con riferimento all'intero nucleo familiare.
--	---

### Misura del bonus

Il *bonus* viene assegnato in misura crescente in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare (compresi eventuali portatori di *handicap*) e della misura del reddito complessivo attribuibile al nucleo medesimo.

Nucleo familiare	Riferimento reddituale	Bonus spettante
Pensionato unico componente	reddito non superiore a € 15.000	200
Nucleo con 2 componenti	reddito non superiore a € 17.000	300
Nucleo con 3 componenti	reddito non superiore a € 17.000	450
Nucleo con 4 componenti	reddito non superiore a € 20.000	500
Nucleo con 5 componenti	reddito non superiore a € 20.000	600
Nucleo con più di 5 componenti	reddito non superiore a € 22.000	1.000
Nucleo con familiari portatori di <i>handicap</i>	reddito non superiore a € 35.000	1.000

<b>Bonus</b>	Non è prescritto il ragguglio ai mesi in cui sussiste la condizione di persona a carico di cui all'art.12 del Tuir.
<b>Portatori di <i>handicap</i></b>	Il riferimento generico ai "componenti" del nucleo familiare porta a ritenere che la norma in esame sia applicabile in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare del richiedente, portatori di <i>handicap</i> ai sensi dell'art.3, della L. n.104/92, per i quali ricorre la condizione di persona fiscalmente a carico ai sensi dell'art.12 del Tuir. In tal senso devono ritenersi integrate le istruzioni alla compilazione del modello predisposto per la richiesta del <i>bonus</i> , approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 5 dicembre 2008, e pubblicato lo stesso giorno sul sito dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art.1, co.361, della L. n.244/07.

### Individuazione del "nucleo familiare"

Come visto in precedenza, la misura del *bonus* varia in funzione di due variabili:

- ⇒ il numero dei componenti il nucleo familiare;
- ⇒ il totale dei redditi conseguiti dai componenti del nucleo familiare.

Il particolare concetto di "nucleo familiare", così come definito dal decreto, viene identificato nei seguenti soggetti:

- 1) colui che richiede il *bonus* (richiedente);
- 2) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico;
- 3) i figli (naturali, adottivi, affidati o affiliati) che siano a carico del richiedente;
- 4) gli altri familiari che siano a carico del richiedente di cui all'art.12 del Tuir, alle condizioni ivi previste: che siano ricompresi nell'art.433 c.c., che convivano con il contribuente o che percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'autorità giudiziaria.

<b>Richiedente extracomunitario</b>	<p>Per i componenti del proprio nucleo familiare residenti all'estero, deve essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo <i>status</i> di familiare a carico che, ai sensi dell'art.1, co.da 1325 a 1328 della L. n.296/06, può essere costituita da:</p> <p>a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;</p> <p>b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. L'apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;</p> <p>c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine.</p>
<b>Figli e altri familiari a carico di entrambi i genitori</b>	<p>In caso di figlio altri familiari a carico di entrambi i genitori, in assenza di disposizioni normative al riguardo, si ritiene che i genitori possano liberamente scegliere come costituire il nucleo o i nuclei. In questo caso, si precisa che il figlio o il familiare che compare nel nucleo di uno dei genitori non può comparire anche nell'eventuale nucleo dell'altro.</p>
<b>Figli non a carico</b>	<p>In presenza di una famiglia composta dai genitori e un figlio convivente con i genitori ma non a carico, il nucleo familiare sarà composto dai soli genitori.</p>
<b>Altri redditi</b>	<p>Il possesso di redditi diversi da quelli indicati – ad esempio, reddito di impresa o redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni esercitati abitualmente o redditi di capitali assoggettati ad imposta ordinaria – da parte del richiedente <u>o di uno dei componenti il nucleo familiare</u>, esclude l'accesso al beneficio con riferimento all'intero nucleo familiare.</p>

### Redditi dei componenti del "nucleo familiare"

Nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all'art.8 del Tuir, con riferimento a ciascun componente il nucleo familiare.

Consente comunque la fruizione del *bonus* la situazione nella quale il coniuge o i soggetti a carico del richiedente hanno conseguito redditi diversi di cui all'art.67, co.1 lett.i) e l) del Tuir, e cioè:

- redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
- redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;

Come già ricordato in precedenza, invece, il conseguimento di redditi diversi *ex art.67* del Tuir in capo al "richiedente" impedisce la fruizione del *bonus*.

Per essere considerato a carico si ricorda che il familiare deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Va conteggiato, quindi, ai fini della verifica di questo limite anche il reddito derivante dal possesso dell'abitazione principale.

**La scelta dell'anno di riferimento: 2007 o 2008**

Il *bonus* è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di *handicap* e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 o 2008, a scelta del richiedente.

<b>Anno di riferimento</b>	<p>La richiesta può essere effettuata una sola volta, con riferimento ai componenti del medesimo nucleo, tenendo conto che il numero di componenti del nucleo familiare e il reddito complessivo familiare devono essere riferiti al medesimo anno che è stato prescelto per la richiesta del <i>bonus</i>. Ad esempio: il richiedente A presenta istanza per il 2007 con riferimento al suo nucleo familiare composto da 4 persone: A, coniuge lavoratore dipendente - B, coniuge lavoratrice dipendente - C e D figli a carico.</p> <p>La richiesta effettuata per il 2007 esaurisce il beneficio con riferimento a tutti i componenti del nucleo, per cui, per il 2008 la richiesta del <i>bonus</i> non può essere effettuata da A e da B o dai figli C e D, neppure in caso, ad esempio, di matrimonio contratto nel 2008 dal figlio.</p>
----------------------------	--

#### Termini e modalità per la richiesta del *bonus*

Le modalità e i termini per la richiesta del *bonus* variano in funzione dell'annualità (2007 o 2008) prescelta per i conteggi e del soggetto destinatario della richiesta (datore di lavoro, ente pensionistico, Agenzia delle Entrate).

Soggetto che riceve la richiesta del <i>bonus</i>	Modalità	Termine di presentazione	
		2007	2008
<b>Datore di lavoro o ente pensionistico</b>	Modello reperibile su <a href="http://www.agenziaentrate.it">www.agenziaentrate.it</a> consegna diretta o trasmissione telematica	28.02.2009	31.03.2009
<b>Agenzia Entrate</b> (in caso di mancata erogazione da parte del datore o ente pensionistico)	Modello reperibile su <a href="http://www.agenziaentrate.it">www.agenziaentrate.it</a> solo trasmissione telematica	30.04.2009 <b>*proroga C.M. n.2/E/09</b>	30.06.2009 (se il richiedente è esonerato da presentazione 730 o UNICO)
<b>Datore di lavoro o ente pensionistico</b>  <b>Agenzia Entrate</b>	Modello 730/2009  Mini UNICO2009 UNICO2009	Non ammesso	TERMINE PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (modalità obbligatoria in caso di presentazione della dichiarazione)

#### Termini e modalità di erogazione del *bonus*

I sostituti d'imposta (datori di lavoro), gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche dovranno erogare il *bonus* seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Soggetto che eroga il <i>bonus</i>	Modalità	Termine per l'erogazione	
		2007	2008

<b>Datore di lavoro</b>	Monte ritenute e contributi disponibili riferiti all'anno 2009	31.03.2009* <b>*proroga C.M. 2/E/2009</b>	30.04.2009
<b>Ente pensionistico o amministrazione pubblica</b>	Monte ritenute e contributi disponibili	31.03.2009* <b>*proroga C.M. 2/E/2009</b>	31.05.2009
<b>Agenzia Entrate</b> (solo in caso di mancata erogazione da parte del datore o ente pensionistico)	Rimborso	Tempi ordinari di erogazione dei rimborsi	Tempi ordinari di erogazione dei rimborsi

<b>Mancata erogazione del <i>bonus</i> da parte del sostituto</b>	Per consentire l'invio del modello all'Agenzia delle Entrate i sostituti, in caso di mancata erogazione del <i>bonus</i> , devono darne tempestiva informazione al richiedente.
---	---

### **OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEI DATI**

Tutti i sostituti, compresi gli enti pensionistici e le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, co.2, del D.Lgs. n.165/01 devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, **entro il 30 giugno 2009**, le richieste ricevute e comunicare l'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta.

### **RESTITUZIONE DEL *BONUS* NON SPETTANTE**

Nell'ipotesi in cui il richiedente – sia che abbia preso a riferimento i dati 2007 che i dati 2008 – abbia percepito il *bonus* indebitamente, in tutto o in parte, deve provvedere a restituire le somme non spettanti, con le seguenti modalità:

- entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo all'erogazione;
- per i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante il versamento effettuato, utilizzando il modello F24, entro i medesimi termini di presentazione della dichiarazione (verrà, a tal fine, istituito un apposito codice tributo).